

La Corte d'Appello di Bari - Sezione Civile Famiglia

1. Dott. Cesaria Carone - Presidente
2. Dott. Maria Iacovone - Consigliere est.
3. Dott. Michele Ancona - Consigliere

pronunziando, all'esito dell'udienza camerale del 23 marzo 2012, nel procedimento iscritto nel registro generale col numero d'ordine 732 dell'anno 2011 promosso da                      contro                     ;

-Sentito il PG che ha concluso per il rigetto del reclamo;

-Letti gli atti e sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 23.3.2012,

**-OSSERVA-**

La                      ha proposto reclamo avverso il provvedimento in data 8.11.2011 con il quale il Tribunale di Trani confermava l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e il collocamento preferenziale presso la residenza della madre e, -a parziale modifica della convenzione di separazione personale dei coniugi omologata dallo stesso tribunale in data 23.04.09-, disponeva che il padre potesse tenere con sé la minore ogni fine settimana dall'uscita

della scuola fino alla domenica 21.00, oltre agli altri periodi coincidenti con le festività natalizie, pasquali, estive, così come stabilito nella precedente convenzione di separazione personale; condannava la \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni nella misura di 1500 euro in favore di \_\_\_\_\_ nonchè di altri 1500 euro in favore della figlia minore e condannava la predetta \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali.

Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo la \_\_\_\_\_ ) eccependo in primo luogo il difetto di competenza del tribunale di Trani, assumendo che all'epoca della proposizione del ricorso da parte del coniuge la residenza della minore era stata già trasferita da Andria a Monopoli. In particolare, rappresentava che nella produzione documentale fornita in primo grado dinanzi al tribunale di Trani risultavano anche depositati i cedolini del comune di Monopoli in data 29 agosto 2011 quando ella aveva inoltrato la pratica di iscrizione della famiglia presso il comune predetto. Inoltre produceva il certificato di residenza del comune di Monopoli relativo alla minore da cui risultava che la stessa risiedeva a Monopoli dal 29 agosto 2011 e quindi da prima che il ricorso in primo grado venisse depositato. Di qui la asserita competenza

*Me*

del tribunale di Bari.

Nel merito la reclamante affermava che, come già rappresentato in primo grado, ella aveva concordato con il proprio coniuge il trasferimento della minore da Andria a Monopoli. All'uopo evidenziava il telegramma inviato il 29 agosto 2011 che faceva riferimento a precedenti comunicazioni telefoniche e non si limitava a riferire dell'avvenuto trasferimento. In particolare, affermava che nel periodo immediatamente precedente il trasferimento con la figlia a Monopoli vi erano state numerose comunicazioni telefoniche fra i coniugi separati da cui emergeva che il predetto trasferimento non era avvenuto in base ad una decisione unilaterale dell'odierna reclamante bensì in base al consenso ottenuto da parte del coniuge, che tuttavia avrebbe avuto un "improvviso ripensamento" ed aveva inviato una raccomandata al dirigente scolastico della scuola di - - con il quale il - - aveva diffidato il Dirigente Scolastico a non rilasciare il nulla osta per il trasferimento scolastico del minore. Inoltre il coniuge in data 8 settembre 2011 alla presenza dei carabinieri di Monopoli avrebbe confermato che la bimba sarebbe andata regolarmente a scuola a Monopoli dal 15 settembre successivo purchè la madre andasse a riprenderla in Andria il 14 settembre. In tal senso il difensore della : aveva inviato in data 12

*Uly*

settembre 2011 (documento n.5 della produzione dinanzi al tribunale) nel quale si ribadiva quanto sopra e si auspicava una rivisitazione consensuale del diritto di visita; che solo successivamente e cioè il 14 settembre 2011 il [redacted] aveva inviato un telegramma in cui aveva qualificato detto trasferimento come "arbitrario".

Lamentava la reclamante che il tribunale aveva "abbracciato la tesi avversa" ed aveva rigettato le richieste istruttorie formulate da essa reclamante relative alla escussione di alcuni testi i quali avrebbero assistito alla telefonata della [redacted] con il proprio coniuge attraverso il dispositivo del "viva voce", ascoltando la conversazione intervenuta tra i due coniugi che avrebbe confermato la presenza di un accordo tra di essi al trasferimento della minore in quel di Monopoli.

Inoltre il tribunale non aveva neanche ammesso come testi i carabinieri di Monopoli.

Per quanto concerne la rimodulazione del diritto di visita operato dal 1° Giudice, lamentava la reclamante che nel decreto si era stabilito che il padre potesse tenere con sé la minore per tutti i fine settimana dal sabato alla domenica, escludendo invece il pernottamento notturno infrasettimanale, non accogliendo la richiesta della [redacted] di poter

consentire invece gli incontri con il padre per due pomeriggi a settimana nonché il fine settimana, ma a settimane alterne.

A detta della reclamante, tale decisione non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dalla CTU, dottoressa Abruzzese nell'ambito del procedimento svoltosi davanti al tribunale per i minorenni di Bari ( conclusosi con la dichiarazione di incompetenza in ordine alla richiesta modifica degli incontri) ed assumeva che la concessione di tutti i fine settimana al padre non corrisponderebbe alle esigenze del minore.

Chiedeva inoltre la revoca del risarcimento del danno e della condanna alle spese, in riforma del decreto impugnato, e reiterava le richieste istruttorie già formulate dinanzi al Tribunale di Trani.

Costituendosi in giudizio il \_\_\_\_\_), chiedeva del rigetto del reclamo e la condanna della reclamante alla rifusione delle spese processuali del doppio grado.

All'udienza del 23 marzo 2012, previa acquisizione del parere dell'Avvocato Generale nella persona del dottor Massimo Piccioli, le parti hanno concluso come da processo verbale in atti e la Corte alla stessa udienza si è riservata per la decisione.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è infondato e va dunque respinto.

Quanto all'eccezione di incompetenza del tribunale di Trani, sollevata dalla reclamante, la stessa è destituita di fondamento. Infatti, anche a prescindere dal fatto che la reclamante abbia esibito i cedolini del comune di Monopoli in data 29 agosto 2011 ed abbia provato che la pratica di iscrizione della famiglia presso l'anagrafe di quel comune era già stata avviata prima che venisse depositato il ricorso in primo grado da parte del coniuge, è fuori dubbio che il minore fino all'agosto 2011 avesse avuto la sua residenza nel comune di Andria. Sicché, pur essendo già in corso l'iter burocratico per la sua iscrizione all'anagrafe del Comune di Monopoli, tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della competenza, che rimane quella del tribunale di Trani, ossia del luogo in cui il minore aveva la sua residenza abituale.

A tale conclusione è agevole pervenire sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 1, **Sentenza** n. 22507 del 19/10/2006 (Rv. 594508) ancorché in tema di sottrazione internazionale di minore da parte di uno dei genitori (c.d. Kid napping). La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, detta Convenzione fa riferimento alla "residenza abituale" del minore e che tale nozione di "residenza

abituale" corrisponde ad una situazione di fatto,  
dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore,  
in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di  
fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non  
solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta  
località la sua quotidiana vita di relazione, il cui  
accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice  
del merito, incensurabile in sede di legittimità, se  
congruamente e logicamente motivato. Orbene, tale  
statuizione è sicuramente valida anche nell'ipotesi di  
trasferimento della residenza del minore attuato da uno  
solo dei genitori coaffidatari, nonostante il dissenso  
espreso o tacito dell'altro. La questione  
dell'individuazione del luogo di residenza del minore  
da intendere come "residenza abituale", che radica la  
competenza territoriale inderogabile del tribunale nel  
caso di trasferimento di residenza attuato dal genitore  
con il quale il minore stesso coabita, ha una sua  
logica e risponde alla ratio contenitiva del c.d.  
"forum shopping". Radicare la competenza territoriale  
in base alla residenza abituale pregressa del minore  
assicura infatti il rispetto del principio di  
continuità territoriale ogni qualvolta il trasferimento  
sia avvenuto con modalità occulta da parte dell'altro  
genitore e da un arco di tempo non significativo. E,  
del resto, analogo orientamento la Cassazione ha

espresso anche quando si tratta di individuare il Tribunale territorialmente competente in relazione ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio : anche in tal caso " deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e quindi al luogo di abituale dimora alla data della domanda" ( v. tra le altre **Ordinanza** Sez. 1 n. 1058 del 23/01/2003-Rv. 559943-, nonché Cass. I sez. sentenza n. 1238 del 15.12.1999).

Or bene, poiché nel caso di specie il ~~\_\_\_\_\_~~ nega decisamente di aver prestato il proprio consenso al trasferimento del figlio minore da Andria a Monopoli, il lasso di tempo trascorso tra la iscrizione della famiglia presso l'anagrafe del nuovo Comune riferita al 29 agosto 2011 e la data del deposito del ricorso (12 settembre 2011) presso il tribunale di Trani risulta veramente assai breve ed insignificante al fine di poter ritenere mutata la residenza del minore. Accedere alla diversa tesi prospettata dalla reclamante, significherebbe lasciare all'arbitrio di uno dei coniugi coaffidatari la determinazione del giudice territorialmente competente a seguito di una decisione unilaterale, presa senza il consenso dell'altro coniuge, attraverso il meccanismo dello spostamento del minore in un'altra parte del territorio dello Stato, sulla base della mera pratica burocratica

della iscrizione ad una diversa anagrafe comunale.

In altri termini, ad avviso di questa Corte non basta il fatto che vi fosse stata la iscrizione del minore nell'anagrafe del comune di Monopoli, avvenuta pochi giorni prima la presentazione del ricorso proposto dall'altro genitore, per poter affermare la competenza di un giudice diverso rispetto a quello del luogo in cui il minore aveva fino a poco prima il centro dei suoi affetti, in quanto non si tratta di una situazione di fatto consolidata.


Tale soluzione è peraltro del tutto in linea sia con la Convenzione dell'Aja del 1980 che con il Regolamento CE che "si curano di distinguere fra trasferimento lecito ed illecito, legittimando il primo e contrastando il secondo, e subordinando inoltre l'efficacia dell'eventuale acquisto della nuova residenza del minore illecitamente trasferito al consenso di altro soggetto titolare del diritto di affidamento (art. 10 Regolamento)" ( cfr Sez. U, **Sentenza** n. 16864 del 2011).

La eccezione va dunque disattesa.

Passando all'esame dei motivi del reclamo concernenti il merito, rileva questa Corte che correttamente il primo giudice è pervenuto al convincimento secondo il quale l'odierna reclamante non aveva concordato il

*Amey*  
9

cambiamento di residenza con il coniuge. In particolare, ha ritenuto il Tribunale che il telegramma inviato al \_\_\_\_\_ in data 29 agosto 2011 nel quale la \_\_\_\_\_ si limita ad indicare l'indirizzo della nuova residenza e a chiedere che il marito continui ed esercitare il suo diritto di visita, "secondo consuete modalità" non sia stato in realtà preceduto dal consenso dell'altro genitore coaffidatario al trasferimento. A siffatta conclusione è agevole pervenire anche da parte di questo collegio tenuto conto della distanza di oltre 100 Km che intercorre tra Andria e Monopoli a fronte della quale appare del tutto inverosimile che il \_\_\_\_\_ ) avrebbe espresso il consenso per via telefonica con un semplice "va bene" nello stesso mese in cui venne effettuato il trasferimento e per di più alla presenza sei testimoni che avrebbero ascoltato il discorso "in viva voce"! Così come appare del tutto inverosimile che la reclamante abbia potuto impiegare il dispositivo di "viva voce" per discutere col marito una questione così personale e così importante per la minore. Una decisione di tale portata diretta ad incidere così profondamente nei rapporti tra la figlia e il padre non può essere stata concordata telefonicamente tra due coniugi in quanto una siffatta decisione avrebbe richiesto un confronto ben più approfondito e rigoroso



tra i due coniugi. Non è quindi credibile che la stessa possa essere maturata attraverso una semplice comunicazione telefonica, soprattutto ove si consideri che i rapporti tra i due coniugi erano caratterizzati da una elevata conflittualità ( tanto da essere stato adito anche il Tribunale per i Minorenni sempre per questioni relative alle modalità e tempi di incontro tra padre e minore). Sicché ritiene questa Corte che la decisione di trasferire la residenza in quel di Monopoli sia stata presa del tutto unilateralmente dalla [redacted] che ebbe a tenere celato tale suo intendimento al coniuge facendolo trovare di fronte al fatto compiuto.

Pertanto le richieste istruttorie articolate da parte della [redacted] sono state giustamente ritenute irrilevanti ai fini della decisione con le motivazioni già espresse dal giudice di 1° grado, motivazioni che appaiono del tutto corrette e condivisibili.

Quanto poi all'ulteriore motivo di reclamo proposto dalla [redacted] concernente le modalità di visita del coniuge non collocatario statuite dal Tribunale, anche tale motivo va disatteso. Ritiene infatti questa Corte che il provvedimento del tribunale di Trani si caratterizza per un apprezzabile equilibrio avendo lo stesso tenuto conto sia del comportamento della

*Me*



praticabili le modalità di incontro indicate dalla  
sottolineando peraltro che quanto previsto nella  
convenzione di separazione e fino al ricorso da parte  
del \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ non aveva inteso chiedere  
la modifica delle modalità di incontro tra il padre e  
la figlia ed in particolare l'esclusione del  
pernottamento infrasettimanale.

Inoltre giustamente il tribunale ha sottolineato che  
proprio per la distanza tra Andria e Monopoli il padre  
e la minore sarebbero costretti a continui spostamenti  
infrasettimanali pur non avendo il \_\_\_\_\_ scelto la  
nuova situazione, ma avendo dovuto subire l'iniziativa  
unilaterale ed arbitraria della moglie.

Né vale osservare che la minore deve frequentare un  
corso di catechismo che si tiene il sabato, essendo ben  
possibile da parte della madre iscrivere la figlia ad  
un corso di catechismo in una giornata diversa dal  
sabato, onde evitare di ridurre ulteriormente i tempi  
di incontro con il padre.

Quanto alla condanna al risarcimento dei danni, il  
primo giudice ha adottato una decisione assolutamente  
equilibrata e condivisibile che ha come finalità  
essenziale quella di tutelare gli interessi della  
minore che, pur restando a Monopoli potrà continuare a  
mantenere un buon rapporto con il padre residente in  
altra città grazie alla rimodulazione del diritto di

*Muz*

visita ed ha come ulteriore scopo quello di compensare con adeguato risarcimento, il danno ricevuto dalla figlia e dal marito a causa del comportamento censurabile della che, come predetto, ha effettuato il mutamento della residenza della figlia senza concordarlo preventivamente con il coniuge.

L'integrale rigetto del reclamo e la conseguente soccombenza della comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di questo grado del procedimento in favore del resistente, spese liquidate come da dispositivo.

**PTM**

La corte d'appello di Bari, sezione minori e famiglia civile, RIGETTA il reclamo proposto da nei confronti di avverso il decreto del Tribunale di Trani dell'8 novembre 2011 che CONFERMA in ogni sua parte.

Condanna la ) a rimborsare al le spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1500 di cui 600 Euro per diritti, oltre accessori con legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione minorile famiglia in Bari in data 27 aprile 2012

IL CONSIGLIERE est.

*Maria Pasquale*

IL PRESIDENTE

*Cesara Carone*  
Dott.ssa Cesara CARONE

DEPOSITATO PERVENUTO IN CANCELLERIA  
IN DATA 11 MAG. 2012

CANCELLERIA  
Il Funzionario Giudiziario  
(Vella) *Elle*